



Comune di Anzola d'Ossola
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ordinanza n. 08/2016

OGGETTO: ISTITUZIONE DI ISOLA PEDONALE IN PROSSIMITA' DELL'AREA GIOCHI IN VIA FRATELLI BORGHINI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO che è stata realizzata dall'Amministrazione comunale, in prossimità della via Fratelli Borghini, un'area giochi e picnic a disposizione della cittadinanza e dei turisti;

CONSIDERATO che la suddetta area è molto frequentata dai bambini, in particolar modo nelle estive ore serali;

PRESO ATTO che la Via Fratelli Borghini, adiacente all'area ricreativa, è aperta al transito dei veicoli;

CONSIDERATO anche che nel periodo estivo, al termine delle ordinarie attività scolastiche, l'area ricreativa vede aumentare il numero dei giovani frequentatori;

RILEVATA la necessità di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a tutela della sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto delle aree interessate e dal traffico che vi insiste, nonché tutelare la incolumità dei cittadini;

RITENUTO in particolare opportuno istituire un'isola pedonale, preclusa al traffico ed al transito, al fine di preservare ed assicurare l'incolumità dei frequentatori, in particolare i bambini, nell'area ricreativa e pic-nic adiacente alla Via F.lli Borghini;

EVIDENZIATA la necessità di istituire la suddetta area pedonale temporaneamente fino al 15/09/2015 e nelle ore serali (dalle ore 20.00 alle ore 24.00);

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n.495 "Regolamento di Attuazione del C.d.S.";

ORDINA

L'istituzione di un'isola pedonale con divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e ad utilizzo dei residenti nell'area suddetta, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dal giorno 10 giugno 2016 fino al giorno 15 settembre 2016, lungo VIA FRATELLI BORGHINI, dall'incrocio con Via Opera Pia Talamoni fino alla parte antistante l'area giochi e pic-nic;

INCARICA

I Funzionari e gli Agenti ai quali spetta, ai sensi dell'art.12 del C.d.S., l'esecuzione della presente ordinanza ed attuazione mediante l'apposizione di idonei cartelli di preavviso e l'apposizione di barriere rimovibili, adeguatamente segnalate, ai sensi delle norme del Nuovo Codice della Strada;

Sono escluse dalla presente ordinanza i mezzi di soccorso, i mezzi comunali e quelli delle forze dell'ordine.

Copia del presente atto sarà affisso all'Albo pretorio on-line e nei luoghi pubblici.

AVVERTE

_ che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 550,00;

INFORMA, INOLTRE

_ che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Anzola d'Ossola, 09.06.2016

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Boggi

